



# COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

PROVINCIA DI SAVONA

## ESTRATTO DA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 24.02.2011

### **OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. DETERMINAZIONE COSTI DI ESERCIZIO E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2011**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 30.03.2005 esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**DATO ATTO** che con decreto del Ministero dell'Interno in data 17/12/2010, è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

**VISTO** l'art. 77 bis comma 30 del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 che testualmente recita: Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 03.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state aggiornate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2010;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007 come modificato dall'art.1 comma 166 della L.244/07 e poi dalla lettera a) comma 1 art. 5 DL 30/12/2008 n° 208) il quale dispone che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

- a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'anno 2006, resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;
- b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;

**VISTI:** - il D.Lgs n. 22. del 5 febbraio 1997 (il cosiddetto "Decreto Ronchi") che prevede all'art. 49 la soppressione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, con conseguente applicazione della TIA;

- il regolamento di attuazione della TIA, D.P.R. 158/1999, con cui si prevede una gradualità nel passaggio da TAR SU a TIA;
- Il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, con l'art. 238 sopprime la TIA1 del decreto Ronchi e istituisce una nuova tariffa (TIA2) per la gestione dei rifiuti urbani, la cui operatività è subordinata all'emanazione di apposito regolamento che dovrà definire le componenti dei costi e determinare la tariffa;

**CONSIDERATO** che sino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 238, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa (TIA2) continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti per ogni Comune e ad oggi non sono ancora stati emanati i regolamenti previsti, pertanto per l'anno 2011 continuerà a trovare applicazione la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/93;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale prevede che, fino all'anno precedente a quello di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 498, ovvero:

- criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe di applicazione della tassa;
- possibilità di considerare l'intero costo di spazzamento dei rifiuti urbani esterni ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti in regime di privativa;

**VISTO** il prospetto sotto riportato contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 2011, per un totale complessivo di Euro 223.200,00:

**PROSPETTO DEI COSTI DI GESTIONE  
E DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO  
ESERCIZIO 2011**

**S P E S E**

	<b>Int. - Cap.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
		<i>Personale (int. 01)</i>	€ -
A		<i>Acquisto di beni e servizi (int. 02)</i>	€ 4.000,00
B		<i>Prestazioni di servizi (int. 03)</i>	€ 217.200,00
C		<i>Trasferimenti (int. 05)</i>	€ 2.000,00
D		<i>Interessi passivi e oneri finanziari diversi (int. 06)</i>	€ -
E		<i>Imposte e tasse (int. 07)</i>	€ -
F		<i>Oneri straordinari della gestione corrente (int. 08)</i>	€ -
<b>TOTALE COSTI DI ESERCIZIO</b>			<b>€ 223.200,00</b>

**VERIFICATO** che, sulla base delle attuali tariffe, il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2011 è quantificato in circa € 212.700,00 al netto delle addizionali;

**CHE** quindi il rapporto di copertura delle spese, a tariffe invariate, sarebbe il seguente:

$$\text{RAPPORTO DI COPERTURA} = \frac{\text{ENTRATE} \times 100}{\text{SPESE}} = \frac{212.700,00 \times 100}{223.200,00} = 95,30 \%$$

**RICORDATO** che le addizionali ex ECA e MECA del 10% non concorrono alla copertura del costo del servizio;

**RITENUTO** opportuno, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e di raggiungere l'obiettivo di integrale copertura dei costi del servizio, assicurare una copertura dei costi di esercizio pari almeno all'95,30 %, corrispondente ad un gettito della tassa smaltimento rifiuti di € 212.160,00 oltre le addizionali comunali e provinciale ;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 16.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni (D.C.C. n. 30 del 19.12.2002; D.C.C. n. 10 del 30.03.2005);

**VISTI** gli artt. 42 comma 2 lett.f) e 48 DLgs 267/2000;

**RITENUTO** il presente atto di competenza della Giunta comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso da Responsabile del Settore Tributi dott. Riccardo BUSO e il parere contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Antonio GIURATO , ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi come per legge:

#### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, in applicazione dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti, il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risulta dal prospetto di cui in narrativa, per un totale complessivo di € 223.200,00;
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2011, con effetto dal 1° gennaio 2011, così come riportate nella tabella seguente:

	<b>CATEGORIE</b>	<b>TARIFFA A MQ *</b>
A)	<b>LOCALI AD USO ABITAZIONE E COMPLEMENTARI:</b>	
1	abitazioni;	€ 1,5568
2	box, garages, magazzini privati	€ 0,5924
3	Affittacamere, bed and breakfast	€ 1,7788
4	alberghi, agriturismo, residences	€ 2,2243
B)	<b>LOCALI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI:</b>	
1	negozi non alimentari e relativi depositi	€ 1,7788
2	Bar	€ 2,6687
3	ristoranti, negozi alimentari e relativi depositi	€ 3,8548
4	sale da ballo, discoteche	€ 2,3881

C)	<b>LOCALI PER ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO INGROSSO:</b>	
1	artigiani, industrie, commercio e relativi depositi non alimentari	€ 1,6307
2	artigiani, industrie, commercio e relativi depositi alimentari	€ 3,2622
3	depositi ingrosso	€ 1,6307
4	distributori di carburante	€ 0,4442
D)	<b>LOCALI PER IL TEMPO LIBERO:</b>	
1	campeggi, distributori di carburante	€. 0,4442
2	Centri sportivi – attività ricreative	€. 0,4442
E)	<b>LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' TERZIARIE:</b>	
1	studi professionali, artistici, uffici pubblici e privati	€. 0,7417
2	locali di associazioni senza fini di lucro	€. 0,5924
3	case di cura private, laboratori di analisi mediche e cliniche	€. 2,2243
F)	<b>AREE PER ATTIVITA' COLLETTIVE:</b>	
1	scuole pubbliche e private ecc.	€. 0,5184
2	collegi, conventi e convitti	€. 2,2243

(\* Tariffe al netto delle addizionali)

3. **DI STIMARE** in € 212.700,00 oltre le addizionali comunali e provinciale, il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2011, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate;
4. **DI DARE ATTO** che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pari all'95,30%;
5. **DI INVIARE** entro 30 giorni la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993;
6. **DI STABILIRE** che il versamento della tassa dovrà avvenire in due rate o alternativamente in rata unica alle scadenze stabilite;
7. **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art. 134 comma IV DLgs 267/2000.